

**Modifiche art. 62 D.L. 1/2012 ex artt. 36 e 36bis D.L. Sviluppo Bis**

Lo scorso 18 Dicembre, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 221/2012 di conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Sviluppo *Bis*.

Con tale intervento normativo sono state apportate alcune modifiche all'art. 62 D.L. 1/2012 e, in particolare:

- L'Art. 36 L. 221/2012 prevede che "I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

- L'Art. 36 bis L. 221/2012 prevede che in materia di Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari vengano apportate le seguenti modificazioni:

- (a) al primo periodo, le parole: «a pena di nullità» sono soppresse;
- (b) l'ultimo periodo è soppresso.

Stante quanto sopra, pertanto, vengono sottratte all'ambito di applicazione dell'art. 62 le transazioni commerciali aventi ad oggetto la cessione di prodotti agro-alimentari operate tra imprenditori agricoli.

Viene ribadita l'obbligatorietà della forma scritta dei contratti ma viene eliminata la sanzione civilistica della nullità nonché la rilevabilità della stessa ex officio da parte del Giudice; nulla viene detto riguardo il termine transitorio per l'adeguamento dei contratti in essere e circa le sanzioni previste per la violazione delle disposizioni del primo comma (forma scritta e requisiti).

Dovremmo concludere, quindi, sulla necessità di adeguare i contratti con gli elementi indicati nel primo comma entro il 31/12 p.v.

La sanzione per la violazione della forma scritta prevista dal 5° comma dell'art. 62, infatti, conserva la propria valenza prescrittiva.

Occorre porre su un piano differente la sanzione (civilistica) della nullità per la violazione degli obblighi di forma scritta, rispetto alla sanzione pecuniaria (amministrativa) comminabile ai contraenti per il mancato rispetto del requisito formale.

Se è pur vero che la nullità non può più essere rilevata dal Giudice d'ufficio, è altrettanto vero che resta ferma la sanzione per il mancato rispetto di tale requisito, così come resta fermo il termine transitorio del 31/12 per l'adeguamento dei contratti in essere.

***Restiamo a completa disposizione per ogni ulteriore approfondimento sul tema.***